



Comune di Cannello ed Arnone

Provincia di Caserta

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

Telefono 0823/856176

Pec: protocollo.cannelloarnone@asmepec.it

Sito Internet: www.comune.cannelloedarnone.ce.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000- MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19. SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DI TUTTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO dal 04/02/2021 al 10/02/2021.

IL SINDACO

ATTESO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"; la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 16 Agosto 2020; la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid19, da ultimo il DPCM del 7 agosto 2020; tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al contrasto al diffondersi del Covid 19;
- i provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado adottati a livello nazionale sin dal mese di marzo 2020;

TENUTO CONTO che: - questo Comune, al momento, conta numerosi contagi e decessi derivanti da Covid19;

CONSIDERATO che in ragione delle attuali informazioni in possesso dell'Ente, non sussistono condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico, di contro si ravvisa la necessità di porre in essere ogni iniziativa idonea a scongiurare ulteriori, nuovi contagi;

CONSIDERATO necessario porre in essere ogni utile misura finalizzata a evitare il diffondersi dell'epidemia;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere in via precauzionale, alla sospensione di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di Canello ed Arnone, dal giorno 04/02/2021 fino al 10/02/2021 compreso, con ripresa delle attività 11/02/2021, al fine di scongiurare il diffondersi dell'epidemia Covid19;

RITENUTO che sussistano allo stato attuale i presupposti e le condizioni per la emanazione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 5, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO, dunque, di dover intervenire con lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente, al fine di massimizzare gli effetti delle misure già adottate a livello governativo, nel territorio comunale e nel primario interesse della salute dei cittadini;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di Canello ed Arnone, *dalla data del 04.02.2021 fino al 10.02.2021* compreso, con ripresa delle attività in presenza in data 11.02.2021.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale ed all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8, comma 3 L. 241/1990, e trasmessa: - Polizia Municipale, SEDE; -Carabinieri di Canello Arnone – SEDE;

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta; - a tutti gli Istituti Scolastici presenti sul territorio del Comune di Canello ed Arnone;

- Alla ASL competente per territorio.

DISPONE, altresì,

il comando di Polizia locale e i Carabinieri, ai quali la presente Ordinanza è notificata, di porre in essere le necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte disposizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, comporterà l'applicazione dell'art. 650 c.p., fatte salve le sanzioni amministrative previste. Che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il Sindaco
Avv. Raffaele Ambrosca

